

TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio Presidenziale

La Presidente del Tribunale, Loredana De Franco;

letta l'istanza presentata da Parte_1 (c.f.: C.F._1), in qualità di socio della Caracas Controparte_1 (P.I. P.IVA_1), diretta alla nomina di un arbitro, ai sensi dell'art. 16 dell'atto costitutivo, affinché, mediante arbitrato rituale, ponga rimedio alla lite insorta con CP_1, quale amministratrice della società, in relazione alla modifica dell'atto costitutivo della società, al fine o di sostituire il socio receduto o, diversamente, di trasformare la società in una impresa individuale, nonché alla stima dell'esatto valore della quota del Muto;

osservato che l'art. 16 dell'atto costitutivo della Controparte_2 stabilisce che *“Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili e per le quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.”*;

rilevato che è stato esperito il preliminare tentativo di composizione della controversia innanzi all'organismo di conciliazione, come da verbale di mediazione depositato in atti, dal quale risulta che la parte Controparte_2 pur ritualmente convocata, non è comparsa;

ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nello Statuto della società non sia manifestamente inesistente e non preveda manifestamente un arbitrato estero;

PQM

Visto l'art. 810 c.p.c.

NOMINA

Quale arbitro, la commercialista Dott.ssa Persona_1

Cosenza 05/05/2026

La Presidente

Loredana De Franco